



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

seconda sezione

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa **Roberto Aponte** Presidente
dr./dr.ssa **Paola Montanari** Consigliere
dr./dr.ssa **Luciano Varotti** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° 2224 del ruolo generale dell'anno 2014, vertente

t r a

F. R., F.A., F.U., P.S., elettivamente domiciliati in Bologna, via Santo Stefano 17, rappresentati e difesi dall'avvocato Federico Galgano per procura depositata con memoria di costituzione di nuovo difensore del 7 settembre 2016.

Appellanti

e

Ministero della difesa, elettivamente domiciliato in Bologna, via Guido Reni 4, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Appellato

conclusioni

Per gli appellanti: In totale riforma della sentenza n° 1081/14 resa dal tribunale di Bologna, accogliere la domanda attorea e quella degli interventori e, per l'effetto, condannare il Ministero della difesa al risarcimento di tutti i danni dovuti agli odierni appellanti nella misura che sarà accertata, anche i via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese del doppio grado. In via istruttoria si chiede che venga disposta nuova Ctu medico-legale (... *omissis* ...).

Per l'appellato: Respingere l'appello e confermare la sentenza. In subordine, ridimensionare il risarcimento richiesto.

concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

R.F. e S.P., genitori di F.F., convenivano davanti al

tribunale di Bologna il Ministero della difesa per sentirlo condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti a seguito del decesso del loro figlio avvenuta il 1° dicembre 2002 e quantificati in euro 1,5 milioni.

Allegavano gli attori che F.F. (nato a C. il 2 aprile 1980) aveva svolto il servizio militare di leva nell'esercito, entrando nel corpo militare degli Alpini il 19 settembre 2000; che dapprima era assegnato al 18° reggimento "Edolo" in Merano e successivamente al 16° reggimento "Belluno"; che durante tale periodo veniva sottoposto a profilassi vaccinale; che dopo la somministrazione di più vaccini il ragazzo aveva subito un calo ponderale, episodi febbrili, affaticamento grave; che tali eventi avrebbero dovuto indurre il personale medico militare a disporre opportuni accertamenti; che, per contro, dopo la messa in congedo illimitato per fine ferma, avvenuta il 19 luglio 2001, il ragazzo avvertiva in data 23 novembre 2001 una tumefazione al collo; che il 27 novembre successivo veniva eseguito un intervento di agoaspirato linfonodale; che a seguito di biopsia si scopriva che F.F. era affetto da linfoma linfoblastico T (leucemia); che, nel corso del 2002, a causa della gravità della malattia, veniva ricoverato e sottoposto in vari ospedali a cure chemioterapiche e, da ultimo, a trapianto di midollo; che, nondimeno, il 1° dicembre di quell'anno sopraggiungeva la morte del ragazzo; che la leucemia era stata causata dalla presenza di metalli nei vaccini e dalla loro ripetuta somministrazione in tempi ravvicinati; che, in ogni modo, l'amministrazione militare non aveva provveduto a tempestivi controlli sullo stato di salute del soldato; che tale condotta avrebbe consentito di iniziare le cure tempestivamente e di garantire al F.F. una maggiore aspettativa di vita.

Il Ministero della difesa contestava la sussistenza del nesso causale tra profilassi e malattia, nonché l'ammontare della pretesa risarcitoria della controparte.

Nel giudizio intervenivano in via principale U.F. ed A.F., fratelli del defunto, aderendo alle domande attoree e quantificando il danno da loro patito in euro 300 mila ciascuno.

Il tribunale di Bologna, sulla scorta della Ctu medico

legale espletata in corso di causa, rigettava la domanda, sulla constatazione che non era possibile affermare, nella fattispecie, la sussistenza di un nesso di causa tra le vaccinazioni e la malattia del soldato.

Avverso tale decisione hanno proposto appello gli attori e gli intervenuti.

Il Ministero ha chiesto la reiezione del gravame ed ha inoltre eccepito, nella presente sede, la compensazione del danno asseritamente patito con l'indennizzo pagato dallo Stato ai sensi della legge 210/92.

Col **primo motivo** di gravame gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado abbia escluso il nesso causale tra vaccinazioni e neoplasia, aderendo acriticamente alle conclusioni del Ctu nominato in istruttoria.

Allegano, in particolare, che nella causa civile da loro intentata presso il tribunale di Ferrara (onde ottenere l'indennizzo previsto dalla legge 210/92), il Ctu nominato dal giudice, dottor Mauro Martini, aveva invece ritenuto sussistente tale nesso e la tesi del Ctu era stata recepita dal tribunale.

Allegano, inoltre, che lo stesso Ministero della difesa aveva riconosciuto l'incremento del numero di neoplasie nei militari vaccinati.

Col **secondo motivo** gli appellanti si dolgono del fatto che il giudice di primo grado non abbia tenuto conto della lamentata mancanza di controlli medici da parte del personale militare sulla persona dell'Alpino.

Dall'istruttoria in primo grado era infatti emerso che l'amministrazione militare non aveva provveduto ad effettuare le dovute visite mediche periodiche sui soldati e che un ufficiale (il tenente colonnello medico Nicola Marchetti) aveva addirittura riportato una condanna penale, per aver falsamente attestato come avvenute visite mediche in realtà mai espletate.

I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, non possono essere condivisi.

Prima di entrare nel merito della questione, rileva la Corte che il giudice di primo grado ha sussunto la fattispecie che ci occupa nelle norme che disciplinano il risarcimento del danno iatrogeno derivante da ricovero ospedaliero (vedi sentenza a pagina 3).

L'inquadramento dato dal primo giudice non è condivisi-

bile, in quanto la responsabilità dello Stato per la morte dell'Alpino F.F. è predicata dagli attori come derivante da vaccinazioni obbligatorie.

Le norme che disciplinano la responsabilità ed il riparto dell'onere probatorio sono dunque quelle della tutela (in particolare della tutela della salute) dei lavoratori militari.

Ora, *ratione temporis*, nel momento in cui F.F. svolgeva il servizio militare di leva la normativa in tema di vaccinazione dei militari in servizio era contenuta all'articolo 132 del regio decreto 17 novembre 1932 n° 2544 («*Regolamento del servizio sanitario militare territoriale*»), oggi abrogato dall'articolo 2269 del decreto legislativo n° 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare).

In attuazione della predetta normativa era stato emanato il decreto del Ministro della difesa 19 febbraio 1997 («*Approvazione della nuova schedula delle vaccinazioni per il personale militare dell'Amministrazione della difesa*»; poi sostituito da più recenti decreti ministeriali).

Dal complesso delle disposizioni sopra menzionate si desume che la vaccinazione dei militari di leva comprendeva obbligatoriamente, per tutte le reclute all'atto dell'arruolamento, le vaccinazioni antimeningococcica, antitifica, antitetanica, trivalente (morbillo parotite rosolia).

Esse dovevano essere eseguite col rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (a) riposo assoluto di un giorno prima della vaccinazione (articolo 131 del regio decreto 2544/1932);
- (b) possibilità di attendere a qualche servizio o esercizio nei giorni successivi, con esclusione di lavori faticosi (articolo 131 del regio decreto 2544/1932);
- (c) necessità di tenere conto, prima della vaccinazione, del pregresso stato vaccinale dei soggetti opportunamente documentato (decreto ministeriale 19 febbraio 1997).

Nessuna parte in causa ha messo in discussione l'osservanza delle predette prescrizioni sub a) e b) da parte dell'amministrazione militare.

Per ciò che concerne la prescrizione sub c), dalla do-

cumentazione allegata alla Ct di parte attrice si desume che F.F. venne sottoposto ad anamnesi vaccinale in data 20 settembre 2000 e che le vaccinazioni pregresse da lui assunte (peraltro, consistenti nelle comuni vaccinazioni obbligatorie dell'infanzia) vennero tenute presenti prima dell'esecuzione di quelle militari.

Tanto premesso - ed escluso, dunque, che vi sia stata una violazione di norme di legge o di regolamento da parte del Ministero della difesa, la questione fondamentale da risolvere nella presente controversia rimane quella del se, comunque, tali vaccinazioni abbiano cagionato il decesso dell'alpino e, quindi, del nesso causale tra vaccinazioni ed evento malattia/morte.

Dal Ctp di parte attrice è stato ipotizzato che la malattia e la morte del F.F. siano state cagionate dalla presenza di metalli e di altre sostanze cancerogene nei vaccini somministrati all'Alpino.

Com'è noto (e come peraltro risulta da tutte le relazioni medico legali in atti) i vaccini sono preparati farmacologici composti da una parte biologica, consistente in microrganismi (virus o batteri inerti, morti o inattivati) e da una parte inorganica (generalmente composta da liquido di sospensione, detossificanti, stabilizzanti, conservanti, antibiotici, ecc..., altri-menti chiamati additivi o eccipienti).

La parte organica del vaccino è destinata a provocare nell'organismo una reazione di difesa, che - generando idonei e duraturi anticorpi - rende possibile la risposta immunitaria del soggetto vaccinato, anche in caso di vera aggressione da parte del virus o del batterio inoculato col vaccino.

Se nessuno dubita dell'utilità e dell'efficacia benefica dei vaccini in sé, molti dubbi permangono, invece, nella letteratura medica sulla inoffensività dei c.dd. additivi, affermata da alcuni esperti e negata da altri.

Venendo ora ai vaccini effettuati sul soldato F.F., è pacifico in causa che l'Alpino venne sottoposto alle seguenti profilassi:

(i) in data 26 settembre 2000: Antimeningococcica (**Men-
cevac**)

(ii) sempre in data 26 settembre 2000: Trivalente (Antimorbillo, Rosolia e Parotite) (**Morupar**);
(ii) in data 2 ottobre 2000: **Antitetanica**;
(iii) in data 2 aprile 2001 (secondo il Ct) o in data 26 settembre 2000 (secondo la Ct di parte attrice): Antitifica (**Vivotif** secondo il Ct degli attori; **Neotyf** secondo il Ct del convenuto).

È inoltre fatto incontestato che:

- (1) il Mencevax consisteva in una dose/fiala da 0,5 ml;
- (2) il Morupar in una dose/fiala da 0,5 ml;
- (3) il Neotyf in 4 capsule da 200 mg;
- (4) l'Antitetanica in una dose/fiala da 0,5 ml.

Complessivamente, all'Alpino F.F. vennero dunque somministrati 801,5 mg di vaccini, di cui 800 mg in capsule ed il resto (1,5 ml: ragguagliando ogni ml ad un mg) in fiale.

L'attenzione dei Consulenti d'ufficio e di parte si è incentrata in particolare sulla presenza, tra gli eccipienti dei predetti vaccini, di due metalli pesanti: **mercurio** e **alluminio**.

Il Ct degli attori, inoltre, ha segnalato (in ciò non contraddetto né dal Ct, né dal Ct del convenuto) la presenza nel vaccino antitifico di altri tre additivi, consistenti nelle seguenti sostanze: **etilenglicole**, **di-butilftalato** e **dietilftalato** (pagine da 7 a 13 della Ct di parte attrice).

Queste sostanze, **secondo la relazione del Ct medico legale degli attori**, svolgerebbero un effetto su un gruppo di geni presenti nei cromosomi umani e, in particolare, sui geni che regolano il c.d. "*antigene leucocitario umano (HLA)*" (cromosoma 6), deputato al controllo della risposta immunitaria (si tratta, stando ai dati esposti nelle Consulenze mediche in atti, dei geni che codificano le proteine sulla superficie delle cellule e che sono responsabili della regolazione del sistema immunitario nell'uomo).

Seguendo il percorso logico della Ct di parte attrice (pagine 6 e seguenti), ripreso anche nella comparsa conclusionale attorea (pagina 6), per effetto di un meccanismo ad oggi non ancora noto, i metalli pesanti (tra i quali quelli sopra indicati: mercurio ed alluminio; nonché ferro, rame, cobalto e piombo secondo la

conclusionale degli attori), nonché altre sostanze chimiche (quali, ad es., la formaldeide), o anche alcuni virus, determinerebbero una rottura cromosomica dell'HLA e, di conseguenza, una risposta abnorme da parte dello stesso (che, invece di produrre anticorpi, produrrebbe autoanticorpi).

In buona sostanza, questi «*frammenti esogeni*» - metalli pesanti e altre sostanze (anche organiche, come nel caso dei virus) - «*strutturalmente simili ad una proteina endogena*» (Ctp dr. Montinari pagina 7) verrebbero "**scambiati**" dai geni dell'HLA per proteine ed utilizzate nel ciclo di codifica di queste ultime, con produzione anomala di autoanticorpi.

Replicano gli altri consulenti che tali affermazioni non sarebbero oggi suffragate da alcuna ricerca scientifica.

Secondo il Ctu, dottor Pelosi, quella del Ctp degli attori sarebbe «*una teoria certamente affascinante che, tuttavia, non trova in questo momento alcun riscontro scientifico*» (Ctu pagina 47).

Mentre secondo il Ctp del convenuto «*tutti gli ipotetici fattori causali citati da parte attrice sono solo teorie prive di validazione scientifica riconosciuta*» (Ctp pagina 27).

Tali controdeduzioni, a ben vedere, sono avvalorate anche dalla stessa Ct di parte attrice, sol che si consideri che la ricostruzione della causa della leucemia del dottor Montinari viene da lui stesso presentata come "*ipotesi*" di lavoro (pagine 6 e 7).

In ogni modo, rileva la Corte che il giudizio (rimesso al giudice) sul nesso tra causa ed effetto va fondato - secondo l'orientamento giurisprudenziale preferibile - su un giudizio di **sussunzione sotto leggi scientifiche**, che possono essere di due tipi: o **universali o statistiche**.

Premesso che nella presente ipotesi non esistono a tutt'oggi spiegazioni mediche comunemente accettate circa la genesi dei tumori del sistema linfatico («*a tutt'oggi l'eziologia dei linfomi è in gran parte sconosciuta*»: Ctu pagina 49), il nesso di causa va accertato mediante l'utilizzo di leggi del secondo tipo (**statistiche**), che - com'è noto - si limitano ad affermare che il verificarsi di un evento è accompagnato da un secondo accadimento in una certa **percentuale** di casi

(c.d. **probabilità qualificata**), nonostante la successione degli eventi non sia posta in relazione causale secondo gli studi e le analisi della migliore ed attuale scienza (Cass. 18270/2010).

Ora, a giudizio della Corte pare che non sia agevolmente smentibile quanto asserito dal Ct di parte convenuta nella sua relazione tecnica.

Si deve infatti partire dalla constatazione che la quantità di vaccino inoculata (Mencevax fiala da 0,5 ml + Morupar fiala da 0,5 ml + Neotyf 4 capsule da 200 mg + Antitetanica fiala da 0,5 ml) ammontava a **801,5 mg di prodotto farmaceutico complessivo**.

Se anche l'intero prodotto fosse stato composto da soli metalli pesanti o da altre sostanze cancerogene, quali il formaldeide, il Finessi avrebbe assunto un quantitativo di metalli pesanti o di sostanze cancerogene assolutamente inferiore a quelle che statisticamente vengono assunte mediante il consumo di cibo o di medicinali di uso comune o di sostanze di altro genere (quali ad es. il fumo di sigaretta o le polveri sottili dell'ambiente, ecc...).

Ad es., il Ct di parte convenuta, in ciò non contraddetto da alcuno degli altri soggetti processuali (Ctu, Ctp e procuratori delle parti), sottolinea che l'alluminio è presente in circa 200 prodotti farmaceutici (quali il Maalox, l'Aspirina 03, la Vegetallumina, il Viamal, ecc...), senza che sia proclamata la loro capacità cancerogena.

Per ciò che concerne il mercurio, il Ct del convenuto espone (pagina 22) un dato di comune esperienza, ossia che la concentrazione di mercurio nei prodotti del mare può raggiungere anche i 5mg/kg, con punte di 40mg/kg in tratti di mare particolarmente contaminati.

È dunque statisticamente provato che **gli additivi contenuti nei vaccini iniettati al F.F. non possono essere stati in quantità superiore alle sostanze cancerogene assimilate** dal ragazzo tramite il normale consumo di cibo ed acqua e, ancor di più, come già detto, tramite il fumo di sigaretta, se è vero - come lo è - che **il F.F. era un consumatore di circa 10-15 sigarette al giorno** (Ctu pagina 9) ed assumeva pertanto una dose giornaliera di sostanze cancerogene sicuramente superiore a quella (come detto: 801,5 mg) somministrata con i vaccini.

Pertanto - anche seguendo la tesi del Ct attoreo - alla domanda se sia più o meno probabile che la presenza di metalli pesanti o di altri eccipienti nei vaccini abbia scatenato nell'HLA del soldato F.F. un processo di sostituzione di tali componenti con le proteine endogene (dove una reazione anomala dell'antigene leucocitario) si deve necessariamente rispondere nel senso che **è più probabile** (sia sotto il profilo strettamente scientifico, sia sotto quello statistico) che la reazione anomala del sistema immunitario sia derivata dalla maggior quantità di sostanze assunte altrove, ossia in sede diversa da quella di vaccinazione militare.

Le considerazioni che precedono sono concordi con le conclusioni dei due consulenti (d'ufficio e di parte convenuta) i quali, a ben vedere, concludono per l'impossibilità - in base a leggi scientifiche universali - di ricondurre l'evento malattia-morte alla presenza di eccipienti nei vaccini.

Infine, quanto al secondo motivo di appello, concernente la carenza di visite mediche o la loro carente e negligente esecuzione, rileva la Corte che - contrariamente a quanto asserito dal Ct degli attori - non vi è in causa alcuna prova che i **sintomi della malattia fossero insorti prima del congedo dell'Alpino** e tanto meno vi è prova che l'alpino ne avesse fatto segnalazione al servizio di infermeria medica del reggimento.

Il primo segnale della malattia emerse in data antecedente e prossima al 27 novembre 2001 (quando F.F. si recò presso l'ospedale di Ferrara per eseguire un intervento di agoaspirato sul linfonodo medio giugulare): dunque, a distanza di **oltre quattro mesi dal congedo illimitato dell'11 luglio 2001**.

Perde pertanto ogni rilievo l'assunto attoreo secondo il quale il Ministero della difesa (tramite la condotta del tenente colonnello N.M.) avrebbe concorso ad aggravare le condizioni fisiche di F.F., non procedendo ad effettuare le dovute visite periodiche e gli accertamenti sanitari necessarie durante il periodo di servizio di leva.

Né ha peso, nel presente giudizio, la condanna riportata dal predetto tenente colonnello in sede penale per i delitti p. e p. dagli artt. 81 cpv, 479, 476, secondo comma, del cp, per avere attestato falsamente di avere eseguito visite mediche sui soldati del reggimento, in realtà mai effettuate.

Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto.
La assoluta novità della questione costituisce motivo
per disporre l'integrale compensazione delle spese di
lite del presente grado.

Nondimeno, sussistono i presupposti per l'applicazione
dell'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del pre-
sidente della repubblica n° 115 del 30 maggio 2002.

p.q.m.

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e
diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così
provvede:

I. rigetta l'appello;

II. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui
all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presi-
dente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115;

III. dichiara integralmente compensate tra le parti le
spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Bologna il 20 dicembre 2016, nella
camera di consiglio della prima sezione.

Il presidente
Roberto Aponte

Varotti est.